



Comune di Novara

Determina Avvocatura/0000001 del 05/02/2016

Area / Servizio
**Servizio Progetti Speciali e
Legale (08.UdO)**

Proposta Istruttoria

Unità **Servizio Progetti
Speciali e Legale (08.UdO)**
Proponente SC

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. ____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: Appello avanti la Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza CTP n. 195/01/2015 - Impegno di spesa per acquisto contributo unificato.

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con separati ricorsi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Novara, il Seminario Vescovile di Novara si opponeva a distinti avvisi di accertamento per il recupero dell'ICI, afferenti le annualità dal 2007 al 2011 nonché ad ingiunzione fiscale riguardante gli anni dal 2006 al 2011, sostenendo l'illegittimità della pretesa tributaria del Comune relativamente alle unità immobiliari ubicate in Vicolo Canonica n. 3 (in quanto asseritamente destinato ad abitazione di religiosi e, quindi, ritenuto dal Seminario esente ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992), Via Monte San Gabriele n. 60 (in quanto una parte del fabbricato - Chiesa - sarebbe destinata all'esercizio del culto, un'altra parte sarebbe destinata alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana, mentre altra parte al ginnasio ed al liceo) ed in Via Dominioni n. 4 (invocando genericamente l'esenzione ai sensi del medesimo art. 7 ed in subordine l'applicazione della disciplina di favore prevista per i fabbricati di interesse storico o artistico).
- l'Amministrazione Comunale resisteva, instando per la conferma della pretesa tributaria notificata, eccependo, rispetto alle censure avversarie, l'insussistenza delle condizioni prescritte dalla norma invocata per il riconoscimento del beneficio dell'esenzione.
- Il Collegio di prime cure, in data 16/02/2015, con sentenza n. 195/01/15 depositata il 15/06/2015, riteneva i predetti ricorsi meritevoli di accoglimento, sostenendo che per tutte le porzioni indicate in ricorso ricorreva la fattispecie esonerativa di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 504/1992, a mente della quale non sono soggetti ad imposta i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del

TUIR (porzioni immobiliari utilizzate direttamente dal Seminario per attività rispondenti ai fini istituzionali e svolte con finalità non commerciali).

Ritenuto che:

- la sentenza CTP n. 195/01/2015 sia censurabile sotto diversi profili, sulla scorta di alcune pronunce della Cassazione;
- il valore della causa in discussione, pari ad € 1.98.970,38 (oltre sanzioni ed interessi), giustifichi di per sé l'opportunità di appellare la succitata sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Novara;

Dato atto che, condizione necessaria per proporre appello avanti la Commissione Tributaria Regionale, alla sentenza della CTP n. 195/01/15, è rappresentata dal versamento di un contributo unificato tributario (proporzionale al valore della vertenza) che, per la causa di che trattasi, ammonta ad € 4.000,00

Ritenuto, pertanto, di procedere ad assumere l'impegno di spesa complessiva di € 4.000,00 per l'acquisto del suddetto contributo unificato tributario;

Visti:

- Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. ed ii. ed in particolare l'art. 107;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Advocatura Civica

Precisato che alla presente determinazione, ferma restando l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;

Tutto ciò premesso e considerato;

Il Dirigente del Servizio Advocatura Civica

DETERMINA

- Di impegnare la somma di € 4.000,00 imputandola al Codice di Bilancio 01.03.102-U.1.02.01.99.999 Cap. 770220/1;
- Di liquidare la suddetta somma di € 4.000,00 destinata all'acquisto del contributo unificato tributario necessario per la proposizione dell'appello avverso la sentenza CTP n. 195/01/2015.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Maria Angela Danzi)

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Avvocatura/0000001 del 05/02/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Progetti Speciali e Legale (08.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO AVVOCATURA

Dott.ssa Maria Angela Danzi

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere FAVOLREVOLE
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Dott. Filippo Daglia

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
_____	_____	_____

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione		
37-3		
37-3-2		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Spesa - 2015 - 007 - 1010807 - 770220 - 1	4.000,00	Impegno / Accertamento N.
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
